

## IL REATO DI INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO

Altra questione è se quel «progetto di potere» avesse l'idoneità a raggiungere gli obiettivi enunciati e a determinare, quindi, una situazione integrante l'ipotesi contemplata dall'art. 284 C.P. con la quale si tutela l'interesse attinente all'esistenza ed alla libertà dei poteri statuali.

In via preliminare, occorre dire che la norma distingue il promovimento dell'insurrezione - che costituisce evento di pericolo - dal verificarsi della medesima, che rappresenta evento di danno. Subito va precisato che la legge considera armata l'insurrezione anche se le armi, non portate da alcuno, siano tenute in luogo di deposito e, dunque, siano a disposizione di chi ve le ha custodite o fatte collocare.

Al di là di disquisizioni tecniche ultronee, è da osservare che, per la configurazione del delitto di cui all'art. 286 C.P., guerra civile è una lotta armata, continuativa e deliberata per uno scopo pregiudizievole alla personalità interna dello Stato, di una parte della popolazione contro un'altra o contro le forze dello Stato chiamate a difendere la parte aggredita o a ristabilire l'ordine. È l'uso della violenza armata contro una classe, un partito o una categoria di cittadini, che mette a repentaglio il bene giuridico della pace e della sicurezza interna e, nel contempo, l'autorità e l'efficienza delle istituzioni.

Invece, per «insurrezione» si intende un moto collettivo concorde, anche se disordinato e improvviso, di carattere ostile, violento, non assolutamente duraturo e progressivo, con il concorso di un numero tale di individui da rendere possibile l'evento.

Proprio in relazione alla natura dei beni protetti, l'urgenza di una pronta ed energica repressione conferisce strumenti interpretativi che si dispiegano in modo peculiare.

Rimanendo all'imputazione, mentre per i reati ordinari la tutela del bene giuridico è soddisfatta con la normativa istitutrice della figura del tentativo - art. 56 C.P. - nella specie v'è l'esigenza di comminare, senza indugi, una sanzione al primo estrinsecarsi di atti protesi al fine criminoso, perché l'esito temuto può realizzarsi per mero caso, anche se gli agenti non vogliano o non possano continuare nell'azione intrapresa.

In definitiva - come affermato dalla Cassazione - «per fatti di attentato, l'esigenza della repressione si pone in modo diverso»: «qui occorre veramente provvedere subito, cioè comminare la sanzione punitiva in vista di quel primo anello dell'eventuale catena di decorso dell'evento temuto, difficile, sì, a verificarsi ma sempre possibile».

Ma la difesa dello Stato da attacchi, da qualsiasi aggressione, ancorché incipienti, contro la sua «integrità» e la pacifica convivenza, non implica che si debba omettere di individuare e di valutare il requisito che, appunto, serve a stabilire la linea a cominciare dalla quale si deduce logicamente che il comportamento degli operatori può «vulnerare, nelle parti più vitali, l'essenza stessa dello Stato».

Ebbene, tale requisito è ricavabile dall'art. 49 C.P., che richiede «per la punibilità» un'azione idonea a causare l'effetto che il legislatore, di volta in volta, si prefigge di scongiurare.

Tuttavia il concetto di «idoneità» è per sua natura relativo, variabile caso per caso, in rapporto al mezzo usato, all'oggetto contro cui è rivolto e alle circostanze che hanno accompagnato e caratterizzato l'agire del soggetto.

La tipicità del delitto in esame, l'impegno di evitare, prima che sorga, una situazione di pericolo capace di provocare la lesione dell'interesse protetto, obbliga l'interprete a ritenere «idoneo» un episodio se esso poteva ottenere in concreto il risultato meditato, anche con il concorso di altri elementi autonomi od occasionali.

Simile giudizio non deve essere formulato con riguardo alla «probabilità» che si verifichino le conseguenze deleterie denunciate, essendo sufficiente che si sia posto in essere una condotta che si ricolleggi ad una iniziativa non inidonea, che, cioè, per la sua entità, la sua sintomaticità, non sia priva di maturazione, sconnessa dal programma, sviata, velleitaria o inutile.

Questi principi, fissati ormai chiaramente dalla Corte di Cassazione anche con recenti sentenze - Cass. Pen. Sez. 1.a, 20.5.1983, P.M. c/Miagastovich; Cass. Pen. Sez. 1.a, 8.7.1983, P.M. c/Lombardi - consentono di sciogliere il nodo relativo alla sussistenza nella specie di un delitto che ha, peraltro, scatenato accese polemiche e che ha indotto taluni ad avanzare sospetti del tutto infondati.

Il quadro descritto in precedenza è di per se significativo e mostra l'ampiezza di un fenomeno proteso a rendere irreversibile nel Paese «il terreno della guerra civile» come «unico sbocco vincente alla maturità del conflitto di classe» e all'insurrezione contro i poteri statuali.

In sintesi,

- la «diffusione» di una fitta rete organizzativa che dalla Conferenza di Roma si caratterizzò per la novità delle opzioni e delle «scadenze», privilegiando metodi di violenza «proletaria» e di «illegalità delle lotte»;

- la contemporanea costituzione, a livello occulto, di «formazioni combattenti» cui spettava, nella loro funzione di attacco, anche la perpetrazione di gravi azioni terroristiche;

- la creazione di stabili settori informativi, logistici e di «difesa», per potenziare, sostenere, proteggere le imprese criminali degli organismi di «massa» e delle «avanguardie»;

- il legame organizzativo tra le strutture «palesi» e «clandestine», assicurato da direzioni politico-militari intercambiabili e connotate da un'accentuata «compartimentazione esecutiva»;

- la disponibilità - procurata anche con furti e rapine - di strumenti tecnici, di denaro e di armi;

- i collegamenti interpersonali, diretti o indiretti, tra i singoli imputati per il raggiungimento di un risultato comune, perseguito con iniziative coordinate tra loro e destinate ad «integrarsi» reciprocamente in vista del sovvertimento dell'ordinamento e della distruzione del sistema;

- il costante impegno per «propagandare» parole d'ordine non mediabili e per istigare alla ribellione;

- la pubblicazione e la divulgazione di tematiche e di programmi inesorabilmente orientati ad incitare all'odio e alla «rottura» della macchina dello Stato, dei suoi gangli vitali, nel contesto di un disegno che, comunque, si presentava come l'ineluttabile momento terminale di una sollevazione in grado di coagulare le innumerevoli e diversificate energie «rivoluzionarie»;

- i collegamenti con esponenti di sodalizi terroristici stranieri;
- i tentativi di convogliare tutte le forze dell'eversione nel «Partito Comunista Combattente» che si definiva «in formazione» e si costruiva di pari passo con il progredire della «lotta»;
- gli aiuti vicendevoli tra «i gruppi» operanti in Italia, attraverso informazioni, supporti logistici, scambi di uomini e di mezzi, contatti operativi;
- i rapporti esistenti al vertice tra gli incriminati ed altri leader di bande armate;
- il concertato spiegamento della violenza, cadenzato sul ritmo alterno delle «azioni di massa» e delle «azioni» delle componenti armate, con la commissione, in attuazione del «progetto» elaborato, di gravissimi delitti, dalle rapine ai sequestri di persona, dalla devastazione al saccheggio, dagli assalti alle sedi di partito alla distruzione, al sabotaggio di impianti industriali, dalle aggressioni contro inermi cittadini e le forze dell'ordine alla guerriglia urbana, dai ferimenti agli omicidi;
- la volontà indiscutibile di ciascun prevenuto di concorrere alla realizzazione del programma eversivo con la consapevolezza che la propria e l'altrui condotta confluivano in un alveo unitario e verso un identico obiettivo;

tutti questi elementi, dunque, possono legittimare il convincimento che, nel periodo esaminato, si vennero sviluppando condizioni di grave rischio per le istituzioni, tali da presentare «idoneità» a cagionare la lesione del bene giuridico tutelato dall'art. 284 C.P.

Non va dimenticato che i protagonisti principali della macchinazione non si fermarono di fronte a nulla e lanciarono all'assalto contro «il nemico di classe» «militanti» invasati che si inserirono coscientemente nelle file dei nuclei più agguerriti e non fecero mai mancare il loro apporto tangibile nei momenti di maggiore «tensione».

Tra costoro una menzione particolare meritano personaggi come Maurizio Bignami e Paolo Ceriani Sebregondi - le cui peculiari capacità delinquenziali ebbero modo di manifestarsi in tante occasioni - i quali, anzi, assunsero ben presto un ruolo di primo piano all'interno della «nebulosa» terroristica, alla testa di schieramenti clandestini che si distinsero sul campo in feroci esecuzioni e in una serie di agguati indiscriminati, analiticamente registrati nella parte generale.

E, tuttavia, ritiene la Corte che un insieme di prove, pur così inquietanti, non sia pienamente sufficiente a ingenerare la certezza assoluta che i comportamenti giudicati avessero in concreto la possibilità di causare il risultato enunciato, senza il sostegno di adeguati «interventi» esterni che potevano essere garantiti dalla definitiva, decisiva «saldatura» delle «forze» dell'Autonomia con le «avanguardie» raccolte nelle Brigate Rosse e in «Prima Linea».

In effetti, dopo le esaltanti esperienze iniziali che trovarono il «punto più alto» di riferimento nelle «lotte cumulative» alla Fiat, gestite e guidate da un «partito informale», cioè da quel «Partito di Mirafiori» che non è vissuto soltanto nella mente esagitata di Antonio Negri come «metafora» politica ed è, al contrario, frutto di una scelta concordata, meditata, «applicata» dai dirigenti delle organizzazioni interessate; dopo una comune incisiva attività svolta sotto la «copertura» di una rivista quale «Controinformazione», i contrasti che si evidenziarono nel luglio del 1974 - a seguito del tragico episodio di Via Zabarella - provocarono una «situazione di crisi» nei rapporti tra Autono

mia e Brigate Rosse, e questi ultimi continuarono a livello di «confronto» dialettico e di «contatti» in diversi frangenti delicati.

Ma le finalità, ovviamente, erano altre e più ambiziose.

Convinti che la «linea vincente e da generalizzare» dovesse privilegiare la formazione del «partito dell'autonomia», rappresentativo dell'intero «movimento rivoluzionario in Italia», i leader incriminati lavorarono proprio per modificare il corso degli eventi e per giungere a ristabilire una «concreta omogeneità» operativa tra «i comunisti clandestini e i comunisti dell'autonomia operaia» che avevano optato per la lotta armata «come acquisizione teorica e pratica irreversibile». Però, il processo di maturazione per «disciplinarsi dentro uno sforzo unitario, difficile e complesso, di costruzione dell'organizzazione e del programma», non riuscì a chiudersi in tempi brevi e gli arresti del «7 aprile» posero fine ai tentativi diretti a portare avanti «il progetto politico centrale» su cui si intendeva fondare «la vittoria dell'autonomia».

Senza niente togliere alla pericolosità delle iniziative articolate, durante una lunga stagione di violenza, il fatto, indubbiamente positivo per le sorti della democrazia, che i propositi lucidi dei «signori dell'eversione» non si siano in pratica compiutamente realizzati, acquista una valenza rilevante e induce i giudici a pronunciare una sentenza di assoluzione per insufficienza di prove nei confronti di tutti coloro che sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato contestato al capo 4 della rubrica.